

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE

Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 15 FEBBRAIO 2018

Oggetto: Convenzione ACEM per ingombranti ed avvio conferimento presso ACSR spa - Approvazione. Anno 2018.

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di febbraio alle ore undici presso la Sala delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Schiaparelli 4/bis.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE composto dai Signori:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1 – QUIRITI Pier Giacomo | - Presidente |
| 2 – ORO Felice | - Vice-Presidente |
| 3 – GALFRE' Domenico | - Consigliere |

Con l'assistenza del Segretario: Dott. Pietro PANDIANI Segretario del Consorzio.

Risulta assente il Consigliere di cui al n.ro: 1.

Assume la presidenza il Vice-Presidente che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Servizio di trattamento ingombranti anno 2018. Conferimento presso impianto ACSR spa e Rinnovo convenzione con Acem.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- Che la legge regionale 24 ottobre 2002, n.24, "Norme per la gestione dei rifiuti", individua le competenze dei Comuni nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, da attuarsi in forma autonoma (art. 4) o in forma associata a livello di bacino (art.11);
- Che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata si basa su forme di conferimento separate per ciascun genere di rifiuto, una delle quali riguarda i rifiuti classificati ingombranti (CER 200307);

Considerato che la Società ACSR s.p.a., partecipata da tutti i Comuni del Bacino n.10, è legata ai medesimi da un contratto di servizio che, all'art. 4, prevede:

"Al soggetto gestore (ACSR spa) sono affidati i seguenti servizi come da Titolo I, art. 4 del vigente Statuto sociale e più esattamente:

- 1) La società ha per oggetto la gestione dei rifiuti in generale e, più specificatamente, la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche, in tutte le possibili forme, senza alcuna limitazione.
- 2) essa potrà pertanto svolgere tutte quelle attività economiche che, nel rispetto delle norme di tempo in tempo vigenti, sono connesse alla gestione dei rifiuti...";

Considerato, quindi, che, in attuazione del suddetto contratto di servizio, le rispettive Assemblee di Sindaci – del CEC con deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2017 e di ACSR con verbale del 4 dicembre 2017 – hanno stabilito di conferire nell'anno 2018 presso l'impianto di Borgo San Dalmazzo 1.700 tonnellate di rifiuti ingombranti, per un costo già convenuto di 120 euro/tonnellata;

Atteso che l'Associazione Ambito Cuneese Ambiente, nell'ambito delle linee di indirizzo programmatico assunte con la deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 15/12/2017, ha disposto che, nell'anno 2018, una stima di 900,00 tonnellate di rifiuti ingombranti provenienti dai 54 Comuni del Bacino n. 10, costituenti il Consorzio Ecologico del Cuneese, possano essere conferiti presso l'impianto del Consorzio ACEM, AMA di Magliano Alpi;

Rilevato che, a seguito di detto provvedimento, il Consorzio ACEM ha espresso l'assenso all'operazione, nel rispetto delle clausole contenute in specifica convenzione, qui trasmessa per la sua approvazione;

Atteso che le clausole convenzionali risultano invariate rispetto a quelle fissate praticate nel precedente anno e che, in particolare, la tariffa di recupero/smaltimento, salvo adeguamento dell'indice ISTAT (FOI), è mantenuta nella seguente misura:

euro 113,27/t. oltre I.V.A., ecotassa esclusa;

euro 133,87/t. per carichi non conformi oltre I.V.A., ecotassa esclusa;

Valutato, in conseguenza di tali accordi e sulla base dei quantitativi registrati nel 2017, che la massa di rifiuti ingombranti dell'anno 2018 possa attestarsi a 2.600,00 tonnellate, così ripartite per destinazione e costi conseguenti:

impianto di conferimento	tonnellate previste anno 2018	costo euro/t	totale
ACSR spa	1.700,00	120 euro/t inclusa ecotassa	€ 204.000,00
ACEM	900,00	113,27+ 12,67 euro ecotassa su 790 ca di tonnellate a smaltimento	€ 111.942,29
		totale euro	€ 315.942,29

Dato atto che l'importo stimato in euro 315.942,29 oltre IVA (dato presuntivo basato su una stima dei quantitativi avviati allo smaltimento ed al recupero) trova capienza nel Bilancio Programmatico e Preventivo 2018-2020 approvato in sede di Assemblea dei Sindaci con delibera n° 5 del 12 dicembre 2018;

Preso atto del parere favorevolmente espresso sotto il profilo tecnico da parte della Responsabile del servizio, dr.ssa Simona Testa, e sotto il profilo contabile da parte del Segretario, in carenza di Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi ad alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare il piano per lo smaltimento di rifiuti ingombranti per l'anno 2018, nei termini riportati in premessa e più precisamente:
 - Conferimento di ca. 1.700,00 tonnellate di rifiuti ingombranti presso l'impianto di Acsr spa in attuazione del contratto di servizio firmato nel novembre 2010 da parte di tutti i Comuni del bacino 10, per la tariffa unitaria di euro 120,00/tonnellata, ecotassa di 12.67 euro/t compresa, da fatturarsi direttamente a questo Consorzio e ripartirsi successivamente tra ai Comuni conferenti;

- conferimento e successivo recupero dei rifiuti ingombranti presso l'impianto di trattamento/recupero sito in Magliano Alpi di AMA S.p.A./Consorzio ACEM, nella quantità massima pari a 900,00 tonnellate e nei termini di cui alla convenzione che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Responsabile del servizio tecnico a sottoscriverla e, per la tariffa unitaria, salvo adeguamento ISTAT, di Euro 113,27/tonnellata di rifiuto conferito ed accettato all'impianto stesso oltre ecotassa di 12,67 euro/t sulla quota parte di materiale destinato allo smaltimento e di euro 133.87/tonnellata per ingombranti non conformi oltre iva ed ecotasse;
2. di dare atto che la spesa stimata per il servizio in questione, stante il quantitativo annuo da smaltire previsto in 2.600 tonnellate, ripartito come riportato in premessa, ammonta a Euro 315.942,29 oltre iva di legge, importo che trova capienza alla voce B7 "Costi per servizi" del conto economico del bilancio previsionale del Consorzio;
 3. di dare atto che responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione, ivi comprendendola sottoscrizione della convenzione, è la dipendente responsabile del servizio signora Testa dott.ssa Simona.

Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/00.

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
PROVENIENTI DAL CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE PRESSO L'IMPIANTO
A.C.E.M. DI MAGLIANO ALPI**

La presente convenzione è sottoscritta e stipulata in data _____ da e tra:

- **AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE**, con sede legale in Via Case Rosse 1 - Ceva (CN), Partita IVA 01958350041, nella persona del Geol. Gilberto Fazio in qualità di Direttore Tecnico, nato a Garessio (CN) il 11/04/1957 (di seguito "ACEM");
da una parte

- **CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE** con sede legale in Cuneo, via Roma n. 28 c/o Municipio di Cuneo, Codice Fiscale n. 01574090047 e Partita I.V.A. n. 80012270049 nella persona di Simona Testa in qualità di Responsabile del Consorzio, nata a Cuneo il 25/09/1969 (di seguito "C.E.C.");

dall'altra parte

➤ **Premesso che:**

- con Deliberazione del Consorzio A.A.C. n° 13 del 08/05/2008 è stata prevista, tra l'altro, la "Valutazione del trattamento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata prioritariamente presso gli impianti di Magliano Alpi e Borgo San Dalmazzo";
- con Deliberazione dell'Assemblea dell'A.C.E.M. del 20 maggio 2009, sono stati definiti i nuovi criteri di formulazione delle tariffe relative ai conferimenti, tra l'altro, dei rifiuti ingombranti provenienti da bacini della provincia di Cuneo extra A.C.E.M.;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.C.E.M. del 04 novembre 2009, sono state definite le nuove tariffe relative ai conferimenti dei rifiuti ingombranti, per l'anno 2010, provenienti da bacini della provincia di Cuneo extra A.C.E.M.;
- con nota prot. n. 3780/ST del 30/12/2009 il Consorzio Ecologico Cuneese ha comunicato che, a far data dal 1° gennaio 2010, la gestione tecnica e contabile del conferimento dei rifiuti ingombranti veniva delegata all'A.C.S.R.
- il Consorzio Ecologico Cuneese produce circa 3.500 tonn/anno di rifiuti ingombranti;
- con Determina Dirigenziale della Provincia di Cuneo n° 286 del 31/03/2008 è autorizzato il ritiro di 2.500 tonn/anno di rifiuti ingombranti CER 20.03.07 presso l'impianto di Magliano Alpi;
- con Determina Dirigenziale della Provincia di Cuneo n° 924 del 25/11/2010 è stato autorizzato l'aumento dei quantitativi complessivi di rifiuti ingombranti conferibili all'impianto A.C.E.M. per un limite massimo di 13.500 tonn/anno;
- con Deliberazione del Consorzio A.A.C. n° 22 del 21/12/2011 è stato individuato l'impianto di Magliano Alpi quale destinatario dei rifiuti ingombranti provenienti da tutti i consorzi della Provincia di Cuneo;
- con Deliberazione del Consorzio A.A.C. n° 13 del 21/12/2012 è stato individuato l'impianto di Magliano Alpi quale destinatario dei rifiuti ingombranti provenienti da tutti i consorzi della Provincia di Cuneo;

- con Deliberazione del Consorzio A.A.C. n° 13 del 30/12/2013 è stato individuato l'impianto di Magliano Alpi quale destinatario dei rifiuti ingombranti provenienti da tutti i consorzi della Provincia di Cuneo;
- con nota prot. n. 1856/ST del 26/06/2014 il Consorzio Ecologico Cuneese ha comunicato che, a far data dal 14 luglio 2014, i rifiuti ingombranti provenienti dalle aree ecologiche verranno conferiti direttamente all'impianto di Magliano Alpi;
- visto il D. Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., vista la Legge Regionale 24 ottobre 2002 – N° 24 e s.m.i. e visto il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005;
- verificata la compatibilità di detti rifiuti ingombranti ad essere avviati a recupero/smaltimento all'impianto in questione, nel rispetto delle norme di settore vigenti e delle autorizzazioni rilasciate per tale impianto dall'Amministrazione provinciale di Cuneo, ai sensi del Decreto Legislativo 59/2005, D. Lgs. 152/2006, Legge Regionale 14 dicembre 1998 – N° 40 e s.m.i., della Legge Regionale 24 ottobre 2002 – N° 24 e s.m.i.;
- dato atto che è consentito il conferimento dei sopra indicati rifiuti ingombranti, dietro versamento di contributo derivante dall'applicazione delle tariffe stabilite in:
 - **€ 113,27 (Euro centotredici/27)** (IVA esclusa), salvo future revisioni, per ogni tonnellata di rifiuto, conforme agli allegati A e B, facenti parte integrante della presente Convenzione, accettato all'impianto di cui trattasi + ecotassa pari a **€ 12,67 (Euro dodici/67)**, sulla quota parte destinata a smaltimento, oltre IVA,

oppure

 - **€ 133,87 (Euro centotrentatré/87)** (IVA esclusa), salvo future revisioni, per ogni tonnellata di rifiuto non conforme agli allegati A e B di cui sopra e mandato a smaltimento presso altri impianti;
- considerato quanto sancito dall'Art. 193 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 – N° 152 (Art. 15 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 – N° 22) e s.m.i., in ordine ai documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Il C.E.C., con sede legale in CUNEO – Via Roma 28 è autorizzato al conferimento dei rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07), come definiti nell'Allegato A alla presente Convenzione che, debitamente sottoscritto per accettazione, ne forma parte integrante, presso l'impianto di trattamento A.C.E.M. di Magliano Alpi, Località Beinale, per un quantitativo annuo massimo stimato di 1.000 tonn.
- 2) La durata della presente Convenzione è stabilita, con decorrenza dal 01/01/2018 e scadenza al 31/12/2018 per un quantitativo massimo di 1000 tonnellate.
- 3) Eventuali rinnovi o proroghe potranno essere rilasciate previo apposito provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione dell'A.C.E.M.

- 4) Il conferimento dei rifiuti potrà essere effettuato entro gli orari di apertura degli impianti ed in accordo con la società concessionaria incaricata della gestione, AMA S.p.A., fatte salve eventuali modifiche di orario derivanti dalla presenza di festività infrasettimanali o da motivi tecnici riguardanti la gestione dell'impianto stesso. E' vietata la miscelazione di diverse tipologie di rifiuti. E' vietato qualsiasi tipo di conferimento di rifiuti non oggetto della presente autorizzazione e di rifiuti in forma liquida.
- 5) Il trasporto dei rifiuti deve avvenire secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 aprile 2006 – N° 152 e s.m.i., in particolare per quanto riguarda la documentazione di accompagnamento.
- 6) In caso di trasporto effettuato in c/terzi, la Ditta incaricata dovrà essere regolarmente iscritta all'Albo Gestori Rifiuti, per la relativa categoria di interesse e dovrà trasmettere in tempo utile all'A.C.E.M. copia delle relative autorizzazioni.
- 7) Il quantitativo giornaliero massimo di rifiuti conferibili verrà definito dalla Direzione dell'impianto AMA S.p.a. di Magliano Alpi – Località Beinale – Strada del Donio, in modo da evitare problematiche alla gestione dei rifiuti solidi urbani dei Comuni consorziati A.C.E.M.
- 8) Qualora nei carichi conferiti si rilevasse la presenza di sostanze pericolose e/o di rifiuti non oggetto della presente Convenzione, come definiti nell'Allegato A che, debitamente sottoscritto per accettazione, forma parte integrante della Convenzione medesima, ovvero in caso di rinvenimento di componenti non accettabili secondo il giudizio delle competenti Autorità preposte al controllo delle fasi gestionali dei rifiuti, detti carichi, secondo le procedure previste all'Allegato B, verranno avviati presso idonei impianti autorizzati a spese del Consorzio Ecologico Cuneese, fatte salve le conseguenti azioni di Legge.
- 9) Il Consorzio A.C.E.M. si riserva la possibilità di intervenire, con i propri addetti o con soggetti incaricati, al fine di eseguire verifiche analitiche sui rifiuti conferiti. Eventuali verifiche analitiche richieste dagli Enti di controllo o da prescrizioni autorizzative o da vigenti norme sono a carico del soggetto conferente C.E.C.
- 10) Il Consorzio A.C.E.M. si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, le modalità di conferimento all'impianto di cui trattasi, fatta salva la possibilità di recedere dal contratto qualora dette modifiche incidano sulla fattibilità ed onerosità dei servizi.
- 11) La presente Convenzione potrà essere revocata, per cause di forza maggiore o revoca della prescritta autorizzazione, anche prima della sua scadenza, senza nessun obbligo da parte del Consorzio medesimo per la concessione del rinnovo e senza diritto per la ditta di rivalsa nei confronti di A.C.E.M.
- 12) Sulla base del peso effettivo dei rifiuti conferiti, verificato in ingresso all'impianto di Magliano Alpi – Località Beinale – Strada del Donio, l'A.C.E.M. emetterà mensilmente regolari fatture, applicando le seguenti tariffe unitarie:
 - **€ 113,27 (Euro centotredici/27)** (IVA esclusa), salvo future revisioni, per ogni tonnellata di rifiuto, conforme agli allegati A e B, accettato all'impianto di cui trattasi + ecotassa pari a **€ 12,67 (Euro dodici/67)**, sulla quota parte destinata a smaltimento, oltre IVA

oppure

- **€ 133,87 (Euro centotrentatre/87)** (IVA esclusa), salvo future revisioni, per ogni tonnellata di rifiuto non conforme agli allegati A e B e mandato a smaltimento presso altri impianti

13) Il mancato o ritardato pagamento delle fatture, nei termini di trenta giorni dalla data di ricevimento, costituirà motivo per la sospensione dei conferimenti, fatte salve le conseguenti azioni di Legge per la riscossione dei crediti.

14) I rifiuti oggetto della presente autorizzazione saranno sottoposti esclusivamente alle fasi di recupero e di smaltimento previste dal provvedimento di autorizzazione dell'impianto A.C.E.M. di Magliano Alpi.

Allegato A: elenco rifiuti ammessi e rifiuti esclusi
Allegato B: procedura per l'accettazione dei rifiuti

Ceva, _____

ACEM
IL DIRETTORE TECNICO

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
IL RESPONSABILE

ALLEGATO A

RIFIUTI AMMESSI

Sono considerati rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) e conseguentemente ammessi all'impianto di trattamento, recupero e smaltimento di Magliano Alpi le seguenti tipologie di rifiuti:

- Materassi e gomma piuma;
- Reti metalliche e reti con doghe il legno;
- Poltrone, divani, cuscini e peluche;
- Sedie, sdraio e mobili in genere composto da materiali anche a differenti componenti (per esempio: plastica e legno, tessuto e metallo); scale pieghevoli;
- Nylon e teli da orti privati di modeste dimensioni (esclusi teli di pacciamatura/coperture serre da attività professionali). Tubi in gomma per irrigazione (origine domestica);
- Teli in plastica per coperture e tende da sole, stendibiancheria;
- Onduline in plastica e vetroresina per coperture di origine domestica;
- Vasche da bagno ed altri manufatti sanitari in vetroresina;
- Giocattoli, passeggini, seggiolini, box e girelli per bambini, in materiali plastici, metallici ed anche compositi. Giochi da giardino in plastica e/o materiali compositi (metalli + plastica, legno + metallo ecc...)
- Casse e contenitori voluminosi in legno, plastica, metallo;
- Sostegni per tendaggi (mantovane, veneziane) comprensivi di persiane, tapparelle e zanzariere;
- Moquette e linoleum;
- Assi da stiro, valige, borsoni e zaini, attrezzature sportive e ginniche compresi sci e bastoni, racchette e slittini, caschi escluse le apparecchiature elettriche;
- Gabbie per animali (di origine domestica) pulite;
- Tuniche in plastica di dimensioni medio/grandi vuote e bonificate, solo se non etichettate con simboli di pericolosità;
- Strumenti musicali (di origine domestica e costituiti da materiali diversi, non elettrici e/o elettronici).

RIFIUTI ESCLUSI

Sono escluse tutte le altre tipologie di rifiuto **non compresi nei "RIFIUTI AMMESSI", in via meramente esplicativa e non esaustiva:**

- Tutti i rifiuti pericolosi o contaminati da sostanze pericolose, inclusi i contenitori e gli imballaggi di sostanze pericolose quali tuniche, fusti (contrassegnati da etichette e frasi di rischio);
- RAEE e loro parti;
- Tutte le tipologie di rifiuto per le quali è previsto un circuito di raccolta differenziata afferente ai consorzi di recupero;
- I rifiuti misti indifferenziati (RSU);

- I rifiuti derivanti dalla pulizia stradale;
- I rifiuti inerti derivanti dalle opere di demolizione;
- I rifiuti di origine artigianale e/o industriale;
- Qualsiasi rifiuto di piccole dimensioni;
- Lana di roccia e lana di vetro;
- Guaina bituminosa e carta catramata e onduline sottotegola;
- Sacchi di prodotti per l'edilizia.
- I rifiuti di origine artigianale e/o industriale non assimilabili ai rifiuti solidi urbani

Qualora nei carichi conferiti si rilevasse la presenza di sostanze indesiderate in un quantitativo superiore al **20 % in peso** l'intero carico verrà considerato non conforme e verrà attivata la procedura di non conformità sotto riportata.

ALLEGATO B

PROCEDURA PER L'ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO L'IMPIANTO DI MAGLIANO ALPI

Scopo della procedura descritta è quello di illustrare le modalità per trattare le non conformità in merito al conferimento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) presso l'impianto di selezione, trattamento e smaltimento RSU di Magliano Alpi.

La procedura prevede:

- La verifica della rispondenza dei carichi di rifiuti ingombranti in ingresso alle caratteristiche minime previste dall'autorizzazione in essere e dalla presente convenzione;
- Le modalità di respingimento o smaltimento alternativo nel caso di carichi di rifiuti ingombranti non rispondenti alle caratteristiche suddette.

MODALITA' OPERATIVE

Le situazioni che possono dare vita a non conformità operative possono essere relative a:

- Prescrizioni legislative: mancato rispetto di qualsiasi prescrizione di legge e/o autorizzativa (mancanza delle necessarie autorizzazioni, errata attribuzione di codice CER ecc....);
- Difformità rispetto a quanto previsto dal contratto/convenzione.

Tutto il personale ha la responsabilità di comunicare al Capo Impianto, al RSGA o al Direttore Tecnico la situazione di scostamento rispetto alle prescrizioni di legge o a quanto previsto dal presente contratto/convenzione.

Una volta attivata la procedura dovranno essere eseguite le seguenti azioni finalizzate alla corretta gestione della non conformità rilevata:

- Immediata predisposizione di adeguata documentazione fotografica, attestante la difformità del carico da quanto previsto dall'autorizzazione in essere e dalla presente convenzione;
- Messa a riserva del carico oggetto della non conformità;
- Trasmissione della documentazione fotografica e del documento di non conformità, comprensivo del formulario relativo al carico, al Consorzio di competenza;
- Eventuale valutazione in contraddittorio (nelle 24 ore successive al rilevamento della non conformità) con i tecnici del Consorzio in merito alla non conformità riscontrata;
- A seguito dell'eventuale contraddittorio, e comunque non oltre le 24 ore successive al riscontro della non conformità, presa della decisione in merito al destino finale del carico medesimo:
 - Avvio a smaltimento definitivo presso centro autorizzato;
 - Avvio a recupero presso linea ingombranti.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Felice ORO)




IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro PANDIANI)



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32 – comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, all'Albo Pretorio del sito informatico di questo Consorzio per il periodo dal - 7 MAR. 2018 al 22 MAR. 2018

Cuneo, li - 7 MAR. 2018



IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro PANDIANI)



Per copia conforme all'originale.

Cuneo, li

IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro PANDIANI)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Consorzio dal _____ ed è divenuta esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Cuneo, li

IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro PANDIANI)